

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE CUI I RAGAZZI DEL SOLE ORA CON NOI ETS"

Premessa

Dopo diversi anni di collaborazione fra l'Associazione CUI I RAGAZZI DEL SOLE O.D.V. e la Fondazione Ora Con Noi E.T.S., e tenuto conto che la finalità di entrambi gli Enti coincidono, è nata l'esigenza di procedere alla fusione per incorporazione del CUI I RAGAZZI DEL SOLE nella FONDAZIONE ORA CON NOI per poter migliorare gli interventi sul territorio rivolti alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

ART. 1 - Denominazione

La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera nell'ambito del territorio della Regione Toscana.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

ART. 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Scandicci.

Il Consiglio di Amministrazione può trasferire con propria deliberazione la sede legale nell'ambito del territorio dello stesso Comune e può costituire o chiudere sedi distaccate ed autonome unità operative in tutti i comuni dell'ambito territoriale di riferimento.

ART. 3 - Durata

La Fondazione è costituita senza limitazione e durata nel tempo.

ART. 4 - Obiettivo, Scopo e Attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e avanzi di gestione, che dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali al fine del perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto. Infatti, essa persegue, in favore di tutta la collettività, finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale ed in particolare:

- a) tutelare, assistere e favorire l'educazione e l'istruzione delle persone con disabilità;
- b) promuovere e se necessario proporre attività atte a facilitare l'inserimento sociale di tutte le persone con disabilità favorendo il più completo sviluppo della loro personalità e autonomia;
- c) favorire l'informazione sulla natura della disabilità, mediante divulgazione di pubblicazioni; mediante conferenze od interventi

in dibattiti pubblici e privati;

- d) perseguire l'inserimento delle persone con disabilità negli asili nido, in tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado;
- e) tenere contatti o coordinarsi con associazioni che si occupano delle persone con disabilità e con altre realtà per realizzare con esse iniziative anche di sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

La Fondazione, in attuazione dell'art. 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, svolge in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale, sia in forma di azione volontaria sia di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) la formazione professionale ed extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- d) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- g) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo

1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- j) i servizi di mutualità, con l'erogazione ai soci delle attività di cui al presente comma secondo le condizioni definite ogni anno dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione, in attuazione dell'art. 4, lett. e) dello Statuto della Regione Toscana, realizza progetti di accoglienza e residenzialità innovativi per persone con disabilità e percorsi tendenti a valorizzare aspirazioni e attitudini dei singoli orientati a garantire loro una migliore qualità della vita.

La Fondazione è soggetto propulsore di ricerche, convegni, seminari di studio inerenti le finalità che essa si pone; intende raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici e privati, italiani od esteri, che operino nei settori di interesse della Fondazione stessa e ne condividano lo spirito e le finalità.

ART. 5 - Attività strumentali e secondarie

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, fra l'altro:

- a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- b) partecipare a trust funzionali all'acquisizione di patrimoni da impiegare per l'assistenza di persone bisognose di presa in carico sociale e umana, anche agendo come trustee;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto fra la Fondazione ed il territorio in cui essa opera;
- e) promuovere la costituzione, anche in concorso con altri soggetti e partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, società di diritto privato la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al

perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

- f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ivi comprese, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017, le attività diverse, strumentali e secondarie, rispetto alle attività di interesse generale;
- g) esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è formato dal Fondo di Dotazione, costituito dai conferimenti iniziali in denaro, beni materiali e immateriali effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo e successivamente dagli Aderenti, Partecipanti e ordinari.

Compongono altresì il Fondo di Dotazione:

- a) le elargizioni effettuate da soggetti pubblici e privati che siano espressamente destinate all'incremento del patrimonio;
- b) i beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) le somme delle rendite non utilizzate per la gestione della Fondazione che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono destinate ad incrementare il patrimonio;
- d) gli eventuali contributi destinati al Fondo di Dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, da Enti Territoriali e da altri Enti Pubblici.

Non costituiscono incremento del Patrimonio, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dai Fondatori, dagli Aderenti, dai Partecipanti e dagli Ordinari a titolo di concorso alle spese di gestione o per la realizzazione di specifiche iniziative, nonché i contributi annuali corrisposti dai medesimi in conformità agli artt. 9 e 10 del presente

Statuto.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposti dalla legge, ai propri volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

ART. 7 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dai ricavi delle attività istituzionali di interesse generale e da quelle secondarie e strumentali;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, da Enti Territoriali e da altri Enti Pubblici senza espressa destinazione al Fondo di Dotazione;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori, dagli Aderenti, dai Partecipanti e dagli Ordinari;
- dalla raccolta fondi, anche destinata al finanziamento di specifici progetti.

ART. 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Soci Fondatori e Aderenti
- Soci Partecipanti
- Soci Ordinari

Tutti i membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno quindici giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso.

ART. 9 - Soci Fondatori e Aderenti

I Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato

alla costituzione della Fondazione, contribuendo alla dotazione del patrimonio iniziale.

I Fondatori Promotori sono stati:

- Compagnia Pubblica Assistenza Humanitas Scandicci
- Pubblica Assistenza Humanitas Firenze
- CUI - I Ragazzi del Sole
- La Casa dell'Iris

In seguito sono diventati aderenti l'Associazione AIAS e la Coop. Sociale Il Girasole.

Alla Fondazione possono aderire, acquistando a tutti gli effetti la qualifica di Aderenti con pari diritti e obblighi dei Fondatori, gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che dichiarino di condividere e sostenere le finalità statutarie della Fondazione e che si obblighino al versamento di una somma di denaro e al conferimento di beni al Fondo di Dotazione, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione di nuovi Aderenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa presentazione di apposita domanda ove si dichiara di condividere i principi e le finalità di cui al presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei componenti, motivando il solo rigetto, dando comunicazione dell'esito all'istante e provvedendo all'annotazione nel libro dei soci della avvenuta ammissione.

I Fondatori e gli Aderenti sono tenuti al versamento annuale di un contributo in denaro a sostegno delle attività della Fondazione, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. Tali erogazioni annuali non costituiscono incremento del Fondo di dotazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In nessun caso i Fondatori e gli Aderenti hanno diritto al rimborso dei contributi versati o di altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione.

ART. 10 - Soci Ordinari

Possono divenire Soci Ordinari le persone fisiche che condividano i fini della Fondazione e intendano contribuire alle attività della Fondazione con un contributo di partecipazione il cui ammontare ed il cui termine ultimo di versamento saranno annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, oppure con periodicità annuale o pluriennale attraverso il conferimento di beni materiali o immateriali.

Riguardo i Soci Ordinari la domanda di ammissione è esaminata dal Consiglio di Amministrazione che delibera

in proposito a maggioranza dei componenti presenti, motivando il solo rigetto, dando comunicazione dell'esito all'istante e provvedendo all'annotazione nei libri sociali della rispettiva categoria di soci della avvenuta ammissione.

La qualifica di Socio Ordinario dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. Non possono essere prese in considerazione domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere al finanziamento e al sostegno delle sue attività.

In nessun caso gli Ordinari hanno diritto al rimborso dei contributi versati o di altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione.

ART. 11 - Soci Partecipanti

Possono divenire soci, acquisendo la qualifica di Partecipanti, i genitori, i parenti, gli affini o semplicemente i conviventi o componenti del nucleo familiare delle persone con disabilità, i tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno delle persone con disabilità, nonché gli stessi che al raggiungimento della maggiore età (non interdetti, né inabilitati o per i quali non sia stato nominato un amministratore di sostegno) che usufruiscono di servizi continuativi e integrati della Fondazione compresa la residenzialità, ovvero che abbiano effettuato in favore della Fondazione un conferimento del valore superiore al limite stabilito dal Consiglio di Amministrazione e che chiedano di farne parte, dimostrando altresì di condividere i fini della Fondazione ed intendano contribuire alle sue attività.

L'ammissione dei soci Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa presentazione di apposita domanda ove si dichiara di condividere i principi e le finalità di cui al presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei componenti, motivando il solo rigetto, dando comunicazione dell'esito all'istante e provvedendo all'annotazione nel libro dei soci della avvenuta ammissione.

ART. 12 - I Volontari

I Soci Ordinari e Partecipanti possono sostenere la Fondazione con la loro opera di volontariato, secondo le loro capacità e disponibilità, con ciò intendendo che il ruolo di volontario si può cumulare nella stessa persona a quello di Socio Partecipante o Ordinario, restando ferme le obbligazioni di ogni specifico impegno.

I volontari che collaborano con la Fondazione per loro libera scelta svolgono, tramite la Fondazione medesima, attività in favore della comunità e del bene comune,

mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

La Fondazione deve assicurare i volontari anche non occasionali contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

ART. 13 - Esclusione e recesso

Il Socio può essere dichiarato decaduto con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- svolga attività in grave contrasto o assuma una condotta incompatibile con le finalità perseguite dalla Fondazione;
- non corrisponda il contributo dovuto nei termini previsti.

La decadenza avviene anche per recesso.

Chi intende recedere dalla Fondazione sia esso partecipante, volontario, aderente o ordinario deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione.

I Fondatori e gli Aderenti non possono essere esclusi dalla Fondazione.

Tutti i membri della Fondazione, anche se decaduti, non possono richiedere la restituzione delle erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

ART. 14 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente Vicario;
- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Controllo ed il Revisore legale dei Conti.

ART. 15 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero dispari di consiglieri, variabile da sette ad undici membri.

La composizione è la seguente:

- i Soci Fondatori ed Aderenti hanno diritto di nominare congiuntamente almeno un membro del Consiglio di Amministrazione;
- i Soci Partecipanti hanno diritto di nominare almeno un membro del Consiglio di Amministrazione;
- i Soci Ordinari hanno diritto di nominare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione;

I consiglieri nominati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2382 del Codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi sociali.

Prima del termine di scadenza del proprio mandato il Consiglio di Amministrazione deciderà il numero dei consiglieri da nominare per il mandato successivo stabilito in relazione alla numerosità dei Soci ed entro i limiti sopra indicati.

Tutte le categorie di soci, riuniti nell'Assemblea appositamente convocata dal Consiglio di Amministrazione, provvederanno ciascuna nel proprio ambito alla nomina dei propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, con modalità che verranno definite in un apposito Regolamento elaborato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Un consigliere può essere revocato solo per gravi e reiterate inadempienze nell'attuazione del proprio incarico e comportamenti lesivi degli interessi e del buon nome della Fondazione; la revoca deve avvenire con voto di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Se per qualsiasi causa viene meno un membro del Consiglio di Amministrazione gli altri consiglieri, ovvero in caso di impossibilità od inerzia degli stessi, l'Organo di Controllo od il Revisore Legale, se nominati, ovvero ancora un terzo dei Soci Fondatori ed Aderenti, devono, senza indugio, stimolare la convocazione della Assemblea dei Soci affinché la categoria dei soci che aveva nominato il membro da sostituire proceda alla nomina spettantegli, e nell'ipotesi in cui non vi provveda venga nominato dall'Assemblea totalitaria con la maggioranza semplice. Per quanto appena detto, l'ordine del giorno

dell'Assemblea di cui trattasi, si intenderà comunque integrato, anche in caso di mancata indicazione espressa, del punto: "Elezione di amministratore per mancata nomina da parte dei soci aventi diritto alla stessa".

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia presentata richiesta da parte di un terzo dei consiglieri.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicata, almeno sette giorni prima della riunione, a mezzo di lettera raccomandata o telegramma o mail con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'ordine del giorno delle materie da trattare.

Il Consiglio si riunisce validamente, sotto la presidenza del Presidente o del Vice Presidente, con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- a) nominare il Presidente della Fondazione e uno o più Vice-Presidenti; qualora vengano nominati più Vice-Presidenti, uno di questi assumerà la carica di Vicario;
- b) nominare un Presidente Onorario scegliendolo fra personalità che godano di riconosciuto prestigio nel mondo del terzo settore o che abbia contribuito in modo rilevante allo sviluppo e all'affermazione della Fondazione. La carica di presidente onorario è incompatibile con ogni carica e/o con ogni tipo di rapporto di lavoro subordinato corrente con la Fondazione. Il presidente onorario non avrà la rappresentanza della società ma avrà facoltà di partecipare senza diritto di voto al Consiglio di Amministrazione ivi esprimendo - ove lo desideri - opinioni e pareri non vincolanti;
- c) fissare i criteri per divenire Aderenti, Ordinari, Partecipanti della Fondazione e per svolgere attività di volontariato e procedere alla

relativa ammissione;

- d) stabilisce l'ammontare del contributo annuo o pluriennale che ciascuna categoria di soci dovrà corrispondere per mantenere la qualifica di socio;
- e) approvare regolamenti finalizzati a disciplinare le attività e le modalità di funzionamento della Fondazione e dei relativi organi;
- f) definire gli obiettivi e i programmi della Fondazione secondo i suoi obiettivi e scopi e assumere ogni conseguente decisione per garantire la tempestiva ed efficace realizzazione degli stessi;
- g) adottare le necessarie determinazioni per assicurare la funzionalità delle strutture e lo sviluppo delle attività;
- h) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo e le relazioni previste per legge e per statuto;
- i) nominare il Direttore Generale qualora le esigenze organizzative e le dimensioni operative della Fondazione lo richiedano; al Direttore Generale potranno essere eventualmente delegate funzioni e poteri riguardanti l'operatività corrente;
- j) deliberare sui contratti da stipulare nell'interesse della Fondazione, compreso l'accensione di mutui e il rilascio di garanzie reali e personali, nonché sulle liti attive e passive, delegando il Presidente del Consiglio di Amministrazione all'esercizio dei relativi adempimenti;
- k) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- l) deliberare la vendita e l'acquisto di beni immobili, ovvero di partecipazioni societarie, nonché la costituzione o la partecipazione ad associazioni, enti o società strumentali alle proprie finalità;
- m) deliberare le assunzioni e i licenziamenti del personale e definire gli incarichi e gli inquadramenti per il personale in servizio;
- n) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- o) deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire diverse commissioni di lavoro e/o di studio su argomenti che

riterrà rilevanti per l'implementazione delle attività e per incrementare la partecipazione e la democraticità dei processi decisionali interni, attribuendo loro anche una durata limitata al raggiungimento dell'obiettivo per il quale sono state istituite.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi ai singoli membri, fissandone le attribuzioni, le condizioni ed i limiti e l'eventuale rappresentanza dell'ente.

Le seguenti delibere del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei suoi componenti:

- la composizione del Consiglio di Amministrazione di successiva nomina;
- la determinazione dei criteri per l'ammissione di Aderenti, Ordinari, Partecipanti e per chi intende svolgere volontariato;
- l'ammissione di nuovi Aderenti e Ordinari;
- la decadenza e l'esclusione di Partecipanti Ordinari e volontari;
- la nomina del Presidente e del Vice Presidente e del Presidente Onorario;
- l'adozione dei regolamenti;
- l'acquisto o la vendita di beni immobili e di partecipazioni nonché la costituzione o partecipazione ad associazioni, enti o società.

Ogni altra determinazione del Consiglio, salvo diversa indicazione qui e di seguito, può essere assunta con la maggioranza dei soli consiglieri presenti.

Le deliberazioni di modifica dello statuto e di scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 - Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e ricercare sostegno alle singole iniziative della Fondazione.

Viene eletto dalla maggioranza dei componenti del

Consiglio di Amministrazione e resta in carica fino alla scadenza del mandato dello stesso Consiglio.

Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci.

In particolare il Presidente provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e cura che l'attività della Fondazione avvenga nell'ambito degli indirizzi strategici e operativi stabiliti dal Consiglio stesso.

In situazioni di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, allo scopo di scongiurare danni economici o patrimoniali ovvero pregiudizio all'attività della Fondazione, salvo ratifica da parte del Consiglio nella sua prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Presidente può essere destituito solo per reiterata inadempienza nell'attuazione dei propri compiti, grave inosservanza delle decisioni consiliari e comportamenti lesivi degli interessi e del buon nome della Fondazione; la destituzione deve avvenire con voto di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione su motivata mozione di sfiducia.

ART. 17 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è un organo della Fondazione composto da tutti i soci della Fondazione; in rappresentanza dei Soci Fondatori e dei Soci Aderenti partecipa il loro legale rappresentante ovvero un delegato appositamente incaricato per iscritto.

L'Assemblea dei Soci opera secondo un Regolamento appositamente emanato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente della Fondazione e convocata almeno una volta l'anno.

L'Assemblea dei Soci:

- nomina i membri del Consiglio di Amministrazione secondo i principi e le regole del presente statuto;
- nomina l'Organo di Controllo con votazione plenaria di tutti i suoi partecipanti;
- esprime pareri non vincolanti sulle iniziative adottate e sui risultati conseguiti;
- formula proposte motivate su nuove iniziative da intraprendere;
- esprime pareri non vincolanti su progetti e programmi di attività elaborati dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio ha diritto a un voto. Pertanto ogni socio impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega.

Ciascun socio però non può rappresentare più di due soci. Nessuna delega può essere attribuita a persone che non abbiano diritto di voto.

All'Assemblea dei Soci vengono illustrati il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo approvati dal Consiglio di Amministrazione con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione.

ART. 18 – Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea dei Soci che ne stabilisce i relativi compensi.

I componenti dell'Organo di controllo, anche monocratico, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre membri effettivi, tra i quali è eletto il Presidente. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con diritto di formulare pareri non vincolanti e di far verbalizzare le proprie osservazioni.

L'Organo di controllo dura in carica per l'intero mandato conferitogli all'atto della nomina.

ART. 19 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, salvo che per particolari esigenze si renda necessario differire l'approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, fermo restando che il bilancio dovrà essere depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il consiglio di Amministrazione deve approvare il Bilancio preventivo dell'anno in corso.

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superano centomila euro annui la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superano un milione di euro annui la Fondazione deve redigere e depositare presso il RUNTS il bilancio sociale, pubblicandolo sul proprio sito internet.

ART. 20 - Liquidazione e devoluzione del patrimonio

La Fondazione è posta in liquidazione e sciolta su proposta del Consiglio di Amministrazione con l'approvazione dei tre quarti dei suoi componenti.

Per l'esecuzione della liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

Il patrimonio che residua dopo l'esecuzione della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione di legge, ad altri enti del Terzo Settore

operanti nel territorio di riferimento della Fondazione stessa da almeno dieci anni.

ART. 21 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Dlgs 117/2017 e sue successive modifiche ed in quanto compatibili le norme del Codice Civile.

ART. 22 - Norma transitoria

Il primo Consiglio di Amministrazione successivo alla modifica statutaria conseguente alla fusione con la associazione "CUI - I Ragazzi del Sole", sarà composto da cinque membri nominati da questa stessa associazione mentre i rimanenti membri saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Ora con Noi" che delibererà la fusione per poi dimettersi.

La durata del primo C.d.A. sarà decisa dal C.d.A. stesso di concerto con l'Assemblea dei soci.